

ALLEGATO 1.
(Articolo 8, comma 4).

ELENCO DEI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE
ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2005

OLI MINERALI

Benzina: lire 1.150.248 per mille litri.

Benzina senza piombo: lire 1.150.248 per mille litri.

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 758.251 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 758.251 per mille litri.

Olio da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 905.856 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 905.856 per mille litri.

Olio combustibile usato per riscaldamento¹:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi.

Olio combustibile per uso industriale¹:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 249.257 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 120.128 per mille chilogrammi.

(1) Le aliquote si riferiscono agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50°C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50°C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50°C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi se hanno una viscosità (V), a 50°C, inferiore a 21,2 centistokes.

Gas di petrolio liquefatti (GPL):

- usati come carburante: lire 400.000 per mille chilogrammi;
- usati come combustibile per riscaldamento: lire 400.000 per mille chilogrammi.

Gas metano:

- per autotrazione: lire 200 per metro cubo;
 - per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo;
 - per combustione per usi civili:
 - a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 90 per metro cubo;
 - b) per uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 159 per metro cubo;
 - c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo;
- per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, si applicano le seguenti aliquote:
- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;
 - b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro cubo.

Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi².

Coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 59.240 per mille chilogrammi².

Bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « Orimulsion » (NC 2714), impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88.609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 30.830 per mille chilogrammi².

(2) Le aliquote indicate per carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « Orimulsion » valgono per rapporti TEP/T, rispettivamente pari a 0,640-0,830-0,672.

TABELLA A

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESEN-
ZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RI-
DOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

| Impieghi — | Agevolazione — |
|--|---|
| 11. Produzioni, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica: | |
| metano | Lire 8,5 per metro cubo |
| gas di petrolio liquefatti | Lire 13.200 per 1.000 chilo- grammi |
| gasolio | Lire 32.210 per 1.000 litri |
| olio combustibile e oli minerali greggi, naturali . | Lire 41.260 per 1.000 chilo- grammi |
| In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono le seguenti: | |
| metano | Lire 0,5 per metro cubo |
| gas di petrolio liquefatti | Lire 1.300 per 1.000 chilo- grammi |
| gasolio | Lire 1.380 per 1.000 litri |
| olio combustibile | Lire 1.750 per 1.000 chilo- grammi |
| oli minerali greggi, naturali | Lire 4.450 per 1.000 chilo- grammi |

L'agevolazione è accordata:

a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

11-*bis*. In caso di produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili ... esenzione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL
DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

**Seguono compensazioni del gruppo misto-
CCD.**

- * **8. 1.** (ex * 8. 59.) Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Sopprimerlo.

**Seguono compensazioni da 1 a 20 del
gruppo della Lega nord per l'indipendenza
della Padania.**

- * **8. 2.** (ex 8. 96., 8. 57.) Ballaman, Pagliarini.

Sopprimerlo.

**Seguono compensazioni del gruppo di
Forza Italia.**

- * **8. 3.** (ex * 8. 112) Marzano, Possa, Armani, Contento, Peretti, Bono, Conte.

Sopprimerlo.

- * **8. 4.** Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli oneri sociali definiti impropri sono soppressi.

2. Alle minori entrate si fa fronte con i fondi resi disponibili dall'articolo 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**Seguono compensazioni dei Gruppi Al-
leanza Nazionale e Forza Italia.**

- 8. 5.** (ex 8. 111.) Armani, Marzano, Bono, Peretti, Masiero, Contento, Conte.

Sopprimere i commi 1-13.

- 8. 6.** Malavenda.

Segue una serie di 65 emendamenti recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.

Al comma 1, sopprimere le parole: derivanti dall'impiego di oli minerali.

- 8. 7.** Malavenda.

Al comma 1 sostituire le parole: impiego di oli minerali, con le seguenti: impiego di combustibili nocivi.

- 8. 8.** Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole da: aliquote delle accise sugli olii, fino alla fine del comma con le seguenti parole: il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidrite solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restando validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

- 8. 10.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini. Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere il secondo periodo.

8. 11. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apoloni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo comunque l'invarianza della pressione fiscale per i redditi fino a 80 milioni di lire annue.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

8. 12. Bonato, Giordano, Bertinotti, Bogghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini. Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La tassazione sulle emissioni di anidrite carbonica di cui al presente articolo è attuata solo nei confronti delle aziende pubbliche e private che rilasciano dette emissioni.

8. 13. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: all'anno 2000, *con le seguenti:* al 1° gennaio 2010.

8. 14. Malavenda.

Segue una serie di 2 emendamenti recanti variazioni a scalare alla medesima data.

Al comma 3, sostituire le parole: all'anno 2000, *con le seguenti:* al 28 febbraio 2002.

8. 17. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 2000, *con le seguenti parole:* 2010.

8. 18. Malavenda.

Segue una serie di due emendamenti recanti variazioni a scalare alla medesima data.

Al comma 3, sostituire la parola: 2000, *con la seguente:* 1999.

Seguono compensazioni da 1 a 20 del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.

8. 21. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apoloni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ed in relazione alla sicurezza e competitività dell'approvvigionamento energetico italiano e della competitività del sistema elettrico italiano.

8. 22. Armani, Bono, Alberto Giorgetti, Proietti, Paolone, Messa, Ozza.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora i paesi aderenti all'Euro non assumano iniziative legislative al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 3 entro l'anno 2001, le accise sugli olii minerali, variate per le finalità di cui al comma 1, saranno rideterminate entro il 31 gennaio 2002 ai valori precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo UDR n. 1, 2, 3.

8. 23. (ex 0. 8. 118. 1). Acierno, Volontè.

Al comma 4, sopprimere le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2005.

8. 24. Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: 1° gennaio 2005 *con le seguenti:* 1° dicembre 2020.

8. 25. Malavenda.

Segue una serie di due emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 4, sostituire le parole: 1° gennaio 2005 con le seguenti: 2 febbraio 2010.

8. 26. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere la Tabella A e l'allegato 1.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

8. 27. (8. 106). Possa, Cicu, Marras, Paggiuca, Rosso.

Al comma 4, sostituire la Tabella A, con la seguente:

Tabella A
(Articolo 8, comma 1)

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESEN-
ZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RI-
DOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

| Impieghi — | Agevolazione — |
|--|--------------------------------|
| 11. Produzioni, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica: | |
| metano e gas di petrolio liquefatti | Lire 15.000 |
| gasolio | Lire 41.100 per 1.000 litri |
| olio combustibile e oli minerali greggi, naturali | Lire 43.400 per 1.000 chili |
| In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti: | |
| gasolio | Lire 1.450 per 1.000 litri |
| olio combustibile | Lire 1.900 per 1.000 chili |
| oli minerali greggi, naturali | Lire 4.800 per 1.000 chili |

L'agevolazione è accordata:

a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

8. 28. (ex 8. 63). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 4, sostituire la Tabella A, con la seguente:

Tabella A
(Articolo 8, comma 1)

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESEN-
ZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RI-
DOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

| Impieghi — | Agevolazione — |
|--|--------------------------------|
| 11. Produzioni, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica: | |
| metano e gas di petrolio liquefatti | Lire 28.400 |
| gasolio | Lire 41.100 per 1.000 litri |
| olio combustibile e oli minerali greggi, naturali | Lire 28.400 per 1.000 chili |
| In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti: | |
| gasolio | Lire 1.450 per 1.000 litri |
| olio combustibile | Lire 1.900 per 1.000 chili |
| oli minerali greggi, naturali | Lire 4.800 per 1.000 chili |

L'agevolazione è accordata:

a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

8. 29. (ex 8. 64). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 4, sostituire l'allegato 1 con il seguente: Elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005.

OLI MINERALI

Benzina: lire 1.090.645 per mille litri.

Benzina senza piombo: lire 1.090.645 per mille litri.

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 785.251 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 758.251 per mille litri.

Olio da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 833.100 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 600.000 per mille litri.

Olio combustibile usato per riscaldamento:

a) ATZ lire 844.098 per mille chili;

b) BTX lire 378.049 per mille chili;

Olio combustibile per uso industriale:

a) ATZ lire 249.257 per mille chili;

b) BTZ lire 120.120 per mille chili.

Gas di Petrolio liquefatto:

usato come carburante: lire 471.346 per mille chili;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 459.200 per mille chili.

Gas metano:

per autotrazione: lire 292 per metro cubo;

per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, lire 90 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 159 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 212, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro cubo.

Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 98.929 per mille chilogrammi.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

8. 35. (ex 8. 115). Rasi.

Al comma 4, allegato 1 premettere la seguente nota: tassando le emissioni dei vari prodotti in modo graduale e lineare (L. 10/Kg) si avrà, sulla base dei fattori stechiometrici del Ministero delle finanze:

Benzine: $10 \times 3.01 = 30.1$;

Gasolio: $10 \times 3.13 = 31.3$;

Metano: $10 \times 2.67 = 26.7$.

Tenendo ora presente il coefficiente correttivo stabilito dal Ministero delle Finanze

che tiene conto del raffronto tra i livelli di tassazione europei e quelli italiani, si avrà come valore finale di accisa per i vari prodotti:

Benzine: $812,316 \times 1,25 + 30,1 = 1045,495$;

Gasolio autotrazione: $603,880 \times 1,25 + 31,3 = 786,150$;

Metano: $14,874 \times 17 + 26,7 = 279,558$.

Conseguentemente al comma 10 sostituire la lettera c) con la seguente: a compensare i maggiori oneri derivanti dalla diminuzione dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento in tutti i comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

8. 30. (ex 8. 88). Rasi.

Al comma 4, allegato 1 e Tabella A, calcolare le accise determinando la componente ambientale, invece che con la formula: lire 10 per kg. di anidride carbonica prodotto da 1 kg. di combustibile, fino a 2,75 k di anidride carbonica; successivamente per maggiori produzioni specifiche di anidride carbonica, lire 400 per kg. di anidride carbonica con la seguente: lire 30 per kg. di anidride carbonica prodotto da 1 kg. di combustibile.

Conseguentemente alla Tabella A aggiungere la seguente nota: la componente ambientale va applicata sia per il gas metano sia per gli olii minerali, sempre con un coefficiente riduttivo pari a 1/7.

8. 31. (ex 8. 107). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 4, allegato 1, premettere il seguente periodo: l'accisa del carbone è determinata per ogni kg. moltiplicando il numero dei kg. di anidride carbonica pro-

dotti da una combustione stechiometricamente completa per lire 10.

8. 32. (ex 8. 109). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 4, allegato 1, premettere il seguente periodo: l'accisa risultante per il gasolio autotrazione viene ridotta in base a quanto espresso all'articolo 8, comma 7, lettera c) portando la tassazione, sempre in modo lineare e graduale, a L. 15/Kg l'accisa sale a:

Benzine: 1090,645;

Gasolio autotrazione: 833,100;

Metano: 319,608;

8. 33. (ex 8. 87). Rasi, Bono.

Al comma 4, allegato 1, sopprimere le voci: Olio combustibile usato per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi.

Conseguentemente alla voce: Olio combustibile per uso industriale aggiungere le parole: e per riscaldamento.

* **8. 36.** (ex 8. 25). Repetto.

Comma 4, all'allegato 1, sopprimere le voci: olio combustibile usato per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi.

Conseguentemente alla voce Combustibili per uso industriale aggiungere: e per riscaldamento.

* **8. 37.** (ex 8. 90). Armani, Bono.

Al comma 4, allegato 1, alla voce: Olio combustibile usato per riscaldamento: b) a

basso tenore di zolfo (BTZ) *aggiungere la seguente nota:* l'accisa sull'olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ) usato per riscaldamento è fissata a L. 83.000 per 1.000 chilogrammi.

8. 38. (ex 8. 79). Armani, Bono.

Al comma 4, allegato 1, dopo le parole: Gas di petrolio liquefatti (GPL): usati come combustibile per riscaldamento *sostituire le parole:* lire 400.000 *con le seguenti:* lire 222.000.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3 del disegno di legge C. n. 5266, Tabella C fra le autorizzazioni di spesa relative al Ministero degli Affari Esteri quella riguardante le leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo) è così ridotta:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

8. 34. (ex 8. 113). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 4, allegato 1, dopo le parole: Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento, *sostituire:* lire 400.000 *con:* lire 222.000.

8. 39. (ex 8. 82). Armani, Bono.

Al comma 4, Allegato 1, sostituire il periodo: Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 41840 per mille chilogrammi *con il seguente:* Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 22.800 per mille chilogrammi.

Conseguentemente al medesimo comma sostituire alla Tabella A la voce: Metano lire 8,5 per metro cubo *con la seguente:* Metano

lire 17 per metro cubo *e la voce:* olio combustibile e oli minerali greggi, naturali lire 41.260 per 1000 chilogrammi *con la seguente:* olio combustibile e oli minerali greggi, naturali lire 37.400 per 1000 chilogrammi.

Seguono compensazioni da 1 a 4 del gruppo di Alleanza nazionale.

8. 40. Armani, Bono, Alberto Giorgetti, Proietti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 4, allegato 1, alla voce: carbone impiegato negli impianti di combustione *sostituire la cifra:* 41.840 *con la seguente:* 22.800.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

8. 43. Possa.

Al comma 4, allegato 1, alla voce: carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 609/88 CEE *sostituire le parole:* Lire 41.840 *con le seguenti:* Lire 50.000.

8. 42. (ex 8. 78). Armani, Bono.

Al comma 4, allegato 1, alla voce: Coke di petrolio *sostituire la cifra:* 59.240 *con la seguente:* 32.282.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

8. 44. Possa.

Al comma 4, allegato 1, alla voce: Bitume di origine naturale *sostituire la cifra:* 30.830 *con la seguente:* 16.830.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

8. 45. Possa.

Al comma 4, allegato 1, dopo la voce: Bitume di origine naturale *aggiungere la*

segunte voce: miscela carbone-acqua (coal-water): lire 22.800 per 1.000 kg. di carbone.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

8. 46. Possa.

Al comma 4, allegato 1, aggiungere, in fine, la seguente voce:

Miscela acqua-carbone impiegate negli impianti di combustione di cui alla Direttiva CEE n. 88/609 del Consiglio del 24 novembre 1988: Lire 49.465 per mille chilogrammi di carbone.

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il comma:

7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita un'imposta sul consumo di miscela acqua-carbone per la produzione di energia elettrica, di cui al comma 2 articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1995, imposta pari a lire 500 per mille chilogrammi di carbone utilizzati nelle suddette miscele negli impianti di combustione come definiti dalla Direttiva CEE 88/609 (24 novembre 1988). Le misure intermedie di tale imposta fino al 31 dicembre 2004 saranno sempre pari alla metà di quelle per il consumo del carbone tal quale (di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 1995).

8. 2701. (ex 8. 108.) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 4, allegato 1, aggiungere la seguente voce: Orimulsion impiegato negli impianti di combustione, nella misura: L. 30.000 per 1.000 chilogrammi.

8. 47. (ex 8. 80). Armani, Bono.

Al comma 4, tabella A:

a) alla voce: metano *sostituire le parole:* lire 8,5 per metro cubo *con le seguenti:* lire 1 per metro cubo;

b) alla voce: olio combustibile e oli minerali greggi, naturali *sostituire le parole:* lire 41.260 per 1.000 chilogrammi *con le seguenti:* lire 51.260 per 1.000 chilogrammi.

Seguono compensazioni da 1 a 20 del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

8. 49. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 4, alla Tabella A allegata all'articolo 8, punto 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole da: In caso di autoproduzione *fino a:* oli minerali greggi, naturali ... lire 4.450 per 1.000 chilogrammi *sono sostituite dalle seguenti:* In caso di autoproduzione di energia elettrica le aliquote sono ridotte al 10 per cento, quale che sia il combustibile impiegato.

8. 2991. La Commissione.

Al comma 4, tabella A, aggiungere, in fine, i seguenti punti:

11-ter l'accisa sull'olio combustibile per uso termoelettrico di cui alla voce 11 della tabella A è fissata a L. 42.400 per 1.000 chili in luogo delle 54.400 indicate.

11-quater al gas naturale, destinato allo stesso settore termoelettrico, si dovrà applicare una accisa di L. 14.000 per 1.000 m³ in luogo dell'esenzione prevista.

8. 48. (ex 8. 81). Armani, Bono.

Sopprimere il comma 5.

8. 50. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 5 sopprimere le parole: fino al 31 dicembre 2004.

8. 51. Malavenda.

Al comma 5 sostituire le parole: al 31 dicembre 2004 con le seguenti: al 1° dicembre 1999.

8. 52. Malavenda.

Segue una serie di 4 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 5 sostituire le parole: al 31 dicembre 2004 con le seguenti: al 1° dicembre 2004.

8. 57. Malavenda.

Al comma 5 sopprimere le parole da: rispetto a fino a: presente legge.

8. 58. Malavenda.

Al comma 5 sopprimere le parole da: occorrenti per il fino a: 1° gennaio 2005.

8. 59. Malavenda.

Al comma 5 sostituire le parole: 1° gennaio 2005 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

8. 60. Malavenda.

Segue una serie di 4 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 5, sostituire le parole: 1° gennaio 2005 con le seguenti: 1° dicembre 2004.

8. 65. Malavenda.

Al comma 5 sopprimere le parole: sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

8. 66. Malavenda.

Al comma 5 sopprimere le parole: dell'apposita commissione del CIPE.

8. 67. Malavenda.

Al comma 5 sopprimere le parole: dell'apposita commissione.

8. 68. Malavenda.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione annuale degli aumenti intermedi, saranno stabilite, su proposta del Ministero dell'industria, previa delibera del CIPE, le misure per la esclusione di aggravii sui costi dell'energia elettrica per i consumi dei comparti produttivi, metallurgici ed elettrolitici, conseguenti ad imposizioni fiscali sui combustibili ed alla applicazione di oneri impropri, comunque denominati, oggetto di gestione extra bilancio.

8. 69. (ex 8. 105). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Sopprimere il comma 6.

8. 70. (8. 37). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 6 sopprimere le parole: Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale.

8. 71. Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 1° dicembre 1999.

8. 72. Malavenda.

Segue una serie di 552 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 1° dicembre 2004.

8. 825. Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: cadenza annuale con le seguenti: ogni giorno.

8. 826. Malavenda.

Segue una serie di 435 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 6, sostituire le parole: cadenza annuale con le seguenti: ogni 334 giorni.

8. 1262. Malavenda.

Al comma 6, sostituire la parola: annuale con la seguente: semestrale.

8. 1263. Malavenda.

Al comma 6 sopprimere dalle parole: per il conseguimento fino a: al comma 5 sono stabilite.

8. 1264. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole: in ogni caso.

8. 1265. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole: per ciascuna tipologia di olio minerale.

8. 1266. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole da: nonché il fino alla fine del comma.

8. 1267. Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: aumento annuale con le seguenti: aumento semestrale.

8. 1268. Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 1 per cento.

8. 1269. Malavenda.

Segue una serie di 9 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 6, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 9 per cento.

8. 1279. Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 1 per cento.

8. 1280. Malavenda.

Segue una serie di 45 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

8. 1327. (8. 98). Conte, Leone.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 29 per cento.

8. 1326. Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

8. 2992. Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dal 1° gennaio 1999.

8. 1328. Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1999 con le seguenti: 1° dicembre 2004.

8. 1329. Malavenda.

Segue una serie di 366 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1999 con le seguenti: 2 gennaio 1999.

8. 1698. Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: 1° gennaio 1999 aggiungere la parola: non.

8. 1699. Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: lire 1.000 con le seguenti: lire 1.

8. 1700. Malavenda.

Segue una serie di 997 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: lire 1.000 con le seguenti: lire 998.

8. 2697. Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: coke di petrolio, fino a: (NC 2714) impiegati.

8. 2698. Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: impianti, aggiungere la seguente: industriali.

8. 2699. Malavenda.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

8. 2700. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: a titolo di acconto.

8. 2702. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: trimestrali, con le seguenti: 2 giorni.

8. 2703. Malavenda.

Segue una serie di 94 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: trimestrali, con le seguenti: 91 giorni.

8. 2798. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: sulla base dei, fino a: dell'anno precedente.

8. 2799. Malavenda.

Al comma 8, ovunque ricorrono, sostituire le parole: nell'anno precedente, con le seguenti: nei due anni precedenti.

8. 2800. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: nell'anno precedente, con le seguenti: nei sei mesi precedenti.

8. 2801. Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: trimestre, con la seguente: semestre.

8. 2802. Malavenda.